

(N. 2003)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1951

Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati.

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, è stato stabilito che le indennità agli espropriati vengano corrisposte in titoli dello Stato ma non è stato previsto come debba procedersi per le frazioni di 5.000 lire, dato che, come è noto, il taglio minimo dei titoli del debito pubblico è oggi di tale cifra.

Occorre pertanto stabilire, con legge, che le frazioni di 5.000 lire vengano corrisposte in contanti, ovvero — soluzione questa che è apparsa più opportuna — prevedere l'arrotondamento dell'importo delle indennità.

Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge.

All'articolo 1 è stabilito che nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli

di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000.

All'articolo 2 è, invece, stabilito che qualora la liquidazione dell'indennità abbia avuto luogo alla data di entrata in vigore della legge, l'arrotondamento previsto dall'articolo precedente è effettuato al momento della consegna dei titoli.

Data l'urgenza del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge prevede che la legge debba entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle liquidazioni di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, non si tiene conto delle frazioni di 5.000 lire che non superino le lire 2.500, mentre le frazioni superiori a quest'ultima cifra sono arrotondate a lire 5.000.

Art. 2.

Qualora la liquidazione dell'indennità abbia già avuto luogo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'arrotondamento previsto dall'articolo precedente è effettuato al momento della consegna dei titoli.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.